



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

**Direttore Generale**

**Spett.le Università Telematica degli Studi IUL**

[IUL@pec.it](mailto:IUL@pec.it)

**Oggetto: Invito n. 570/2021- Segnalazione n. 895/2021 relativa a modalità di presentazione della domanda di iscrizione ad un corso di perfezionamento e aggiornamento professionale - Protocollo n. 10569 del 19.05.2021.**

Come è noto, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 41 del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazione in legge 29/07/2021, n. 108, l'art. 17, co. 1 quater del CAD è stato così modificato: *"È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore Generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis del CAD"*.

La nuova normativa (art. 17, co. 1 quater come modificato dall'art. 41 dl 77 e art. 18 bis CAD) si ritiene applicabile per le segnalazioni pervenute dall'entrata in vigore del richiamato decreto (1° giugno 2021) e le sanzioni amministrative risultano applicabili solo alle violazioni commesse dal 1° giugno 2021.

Per quanto riguarda le segnalazioni già pendenti a tale data, Agid, e per essa il Direttore Generale, alla quale è ora attribuito il potere di adottare i provvedimenti in caso di accertamento delle violazioni, applica la disciplina previgente con il relativo regolamento, rispetto al quale il riferimento al Difensore Civico per il Digitale si intende sostituito da Agid quando relativo a poteri e attività che ora la legge attribuisce a quest'ultima; per l'effetto, Agid, e per essa il Direttore generale, a conclusione dei procedimenti relativi a segnalazioni ritenute fondate, adotta gli inviti in precedenza rimessi al Difensore Civico per il Digitale.

Con la Segnalazione al Difensore civico per il digitale, comunicata a codesto Ateneo con nota prot. AgID n. 12467 del 18/06/2021, è stata evidenziata una violazione delle



disposizioni di norme riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare di cui agli artt. 20, 24 e 65 del C.A.D., in riferimento alle modalità di presentazione, prevista solo cartacea, della domanda di iscrizione ad un corso di perfezionamento e aggiornamento professionale di "Basket Management" come emerge dal relativo Bando *"Una volta compilata online la domanda, occorrerà stamparla, firmarla e spedirla, con la necessaria marca da bollo di euro 16,00 (sedici/00) richiesta, all'indirizzo postale "UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI IUL, VIA M. BUONARROTI, 10 –50122 FIRENZE"*.

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti si considera quanto segue.

Si prende atto della esigenza rappresentata dall'Università nella risposta alla richiesta di chiarimenti di cautelarsi dal rischio di *"eventuale responsabilità solidale dell'Ateneo in caso di inadempimenti"* degli iscritti in riferimento all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e si valuta positivamente la possibilità di presentare dal prossimo a.a. le domande in formato digitale.

Ciò nonostante si ritiene che la segnalazione in esame configuri una violazione dei citati vigenti articoli del C.A.D e pertanto, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita codesto Ateneo a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo a rendere coerenti le modalità di gestione ed accoglimento di domande presentate in modalità digitale con le richiamate disposizioni .

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesto Ateneo e che il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti.